



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: PATRIMONIO E SPORT - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "TENNIS 1878 DI BORDIGHERA E BRIDGE CLUB" - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE - MODIFICA AI "CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" E AL "CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL TENNIS1878 DI BORDIGHERA E BRIDGE CLUB" - APPROVAZIONE

L'anno **duemilasedici** addì **treddici** del mese di **luglio** (13/07/2016) alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco	Sì
2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco	Sì
3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore	Sì
4. MACCARIO SILVANO - Assessore	Sì
5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore	Sì
6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dr. Dario Sacchetti
Vice Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che questa Amministrazione Comunale ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura di gara per l'affidamento della gestione, per 6 anni, dell'impianto sportivo comunale "Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club", sito in Bordighera, via Stoppani, destinato ai giochi del tennis e del bridge;

Richiamata la propria deliberazione n. 109 del 26 maggio 2015 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati nei criteri generali:

- il *Capitolato per la concessione del "Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club"*;
- il *Disciplinare d'uso del "Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club"*;
- i *Criteri per la valutazione delle offerte*;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 72 del 12 maggio 2016 con cui sono state apportate alcune modifiche non sostanziali alla sopra elencata documentazione al fine di:

- definire ancora più precisamente gli obblighi e le facoltà del concessionario nei confronti dell'Ente proprietario e dell'utenza;
- specificare ulteriormente le condizioni di utilizzo e di gestione dell'impianto;
- semplificare l'attribuzione dei punteggi nell'ambito dei criteri per la valutazione delle offerte;

Ritenuto opportuno - a seguito di ulteriore, approfondito riesame della documentazione di che trattasi - apportare un'ulteriore modifica al documento denominato *Criteri per la valutazione delle offerte*, consistente nell'abrogazione del "requisito n. 8", (punto H della sezione "ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI DAL COMUNE DI BORDIGHERA", riferito alla "territorialità" del concorrente) e nella sua sostituzione con la previsione relativa al requisito, sempre oggetto di punteggio, concernente le convenzioni stipulate dal concorrente con enti e associazioni nel triennio 01/01/2013 - 31/12/2015;

Preso atto, inoltre, che alla luce delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 risulta necessario apportare alcune modifiche soppressive e integrative al *Capitolato* di cui sopra, e precisamente:

- all'ARTICOLO 2 (DURATA DELLA CONCESSIONE), al comma 2, eliminare il capoverso "*a decorrere dalla stipula della convenzione, ed è prorogabile per ulteriori sei anni, fino alla durata complessiva massima di dodici (12) anni, su espresso provvedimento dell'amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio*";
- all'ARTICOLO 5 (PARTICOLARI CONDIZIONI DI UTILIZZO E DI GESTIONE), al comma 1, lettera h, **inserire** il seguente capoverso "*ad avere in concessione la terrazza (nel periodo 1° giugno - 30 settembre) nelle giornate di martedì e venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 24, per l'organizzazione di tornei di bridge o di giochi di carte similari, alla tariffa stabilita dal gestore e salvo diverso utilizzo da parte dello stesso*" e **abrogare** il seguente capoverso "*In caso di proroga della concessione per ulteriori sei (6) anni ai sensi del precedente articolo 2, comma 2, i suindicati canone e rimborso forfettario potranno essere rideterminati dal gestore in accordo con il comune di Bordighera - ente proprietario - e previa autorizzazione scritta di quest'ultimo*";

Ritenuto quindi di approvare i nuovi testi degli articoli 2, comma 2, e 5 comma 1 lettera h), del richiamato capitolato, riportati tutti nei documenti allegati alla presente deliberazione, parti integranti e sostanziali della stessa (allegato A e allegato B);

Ribadito, altresì, che trattasi a tutti gli effetti di concessione di servizi in quanto la controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, così come precisamente definito all'articolo 3, comma 1, lettera w) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista, all'uopo, la parte III, Titolo I, Capo I, articoli 164 e seguenti del succitato D. Lgs. n. 50/2016, ed ancora più specificamente l'articolo 165, che espone la definizione normativa del contratto di concessione;

Visto il capo III, articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 "Testo unico della normativa in materia di sport";

Rilevata l'urgenza di provvedere in relazione alla necessità di limitare quanto più possibile fasi di mancata erogazione del servizio in oggetto;

Considerato che la presente proposta non comporta oneri finanziari per questo Ente;

Visti gli articoli 48 e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i regolamenti di contabilità e dei contratti;

Visti i pareri favorevoli:

- del dirigente del settore amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;
- del dirigente del settore finanziario *ad interim* in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) con riferimento alla prevista procedura di affidamento in oggetto, di eliminare (nell'ambito del documento citato in premessa *Criteria per la valutazione delle offerte*, sezione ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI DAL COMUNE DI BORDIGHERA) il "Requisito n. 8 – Territorialità";

2) di introdurre, in sostituzione del testo eliminato dal sopra esposto punto 1), il requisito di punteggio, sempre contrassegnato con il n. 8, così di seguito formulato:

H) Requisito n. 8 - Numero di convenzioni con Enti, associazioni, centri ricreativi, Istituzioni scolastiche ecc. per la promozione e la diffusione della pratica sportiva del tennis.

Il concorrente deve indicare: il numero di convenzioni (stipulate nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015) con Enti, associazioni, centri ricreativi, Istituzioni scolastiche ecc. per la promozione e la diffusione della pratica sportiva del tennis, anche non agonistica.

Criterio di valutazione: per ogni convenzione punti 5 (massimo 5 punti).

In caso di imprese/associazioni riunite o consorzi, il presente requisito n. 8 è cumulabile;

3) con riferimento alla procedura in oggetto, di apportare al *Capitolato per la concessione del "Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club"*, richiamato in premessa, le modifiche soppressive e integrative agli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, lettera h), come descritte in motivazione, approvando i relativi nuovi testi riportati nei documenti allegati (allegato A e allegato B), parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

4) di confermare l'assegnazione al servizio segreteria e contratti, con il supporto del servizio turismo cultura e sport, dell'indizione della gara in oggetto e della gestione di tutti i conseguenti adempimenti - ferma rimanendo la competenza procedurale della stazione unica appaltante o di altro organismo pubblico committente – prevista dalla normativa vigente in materia di aggiudicazione di contratti pubblici.

Successivamente la Giunta Comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa

Con separata votazione unanime;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

d i c h i a r a

la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Arch. Pallanca Giacomo

Il Vice Segretario Generale

F.to Dr. Dario Sacchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Dr. Giuseppe Testa

Bordighera, li 28/07/2016

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bordighera, li _____

Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13 LUGLIO 2016

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Vice Segretario Generale
F.to Dr. Dario Sacchetti